

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1929

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro della Difesa

(MARTINAZZOLI)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1989

Delega al Governo per l'attuazione della decisione CEE n. 87/565 del 16 novembre 1987 e della direttiva CEE n. 88/295 del 22 marzo 1988 in materia di appalti pubblici di forniture

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - La materia degli appalti pubblici di forniture è stata inizialmente disciplinata da parte della Comunità economica europea con la direttiva del Consiglio n. 77/62 del 21 dicembre 1976. Le norme di adeguamento a tale direttiva - come è noto - sono state introdotte nel nostro ordinamento con la legge 30 marzo 1981, n. 113.

La disciplina comunitaria ha ricevuto una prima modificazione con la direttiva del Consiglio n. 80/767 del 22 luglio 1980. La necessità di tale modifica si è presentata in seguito alla decisione del 10 dicembre 1979 n. 80/271 del Consiglio, che aveva deliberato l'approvazione dell'accordo sugli appalti di forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT; questo accordo conteneva infatti disposizioni che per gli offerenti e i prodotti di Paesi terzi prevedevano condizioni più favorevoli di quelle in precedenza previste dalla direttiva n. 77/62 per le imprese e i prodotti di Paesi membri della Comunità.

Ai richiamati atti comunitari hanno fatto riscontro, nell'ordinamento interno, prima il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784, che ha dichiarato applicabili all'accesso alle gare pubbliche dei soggetti non comunitari le disposizioni dell'accordo approvato con la decisione del 10 dicembre 1979 (n. 80/271) del Consiglio, poi la legge 23 marzo 1983, n. 83, che ha dettato le norme di adeguamento alla direttiva n. 80/767 del Consiglio del 22 luglio 1980.

2. - Di recente la disciplina comunitaria ha conosciuto ulteriori modifiche.

Il Consiglio, con decisione del 16 novembre 1987 (n. 87/565), ha approvato un accordo che modifica il precedente contenuto dell'accordo GATT sugli appalti pubblici di forniture; a tale decisione, per motivi analoghi a quelli che già avevano dato occasione alla direttiva n. 80/767, ha fatto seguito la direttiva n. 88/295 del 22 marzo 1988.

Mentre il protocollo di modifica dell'accordo GATT è entrato in vigore il 14 febbraio

1988, il termine assegnato per la ricezione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 1988. Non è dunque possibile differire l'intervento legislativo di esecuzione alla prima legge comunitaria, che sarà emanata ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86, e si impone la necessità di procedere in tempi brevi all'adeguamento del diritto interno.

A tale scopo il Governo richiede che il Parlamento accordi la delega sulla base del testo dell'unito disegno di legge.

3. - I tratti salienti delle modifiche recate dalla nuova disciplina comunitaria, come di quella operante nell'ambito del GATT, appaiono i seguenti:

a) sono considerati «appalti pubblici di forniture» non più i soli contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti e l'eventuale prestazione di servizi accessori, ma anche i contratti aventi ad oggetto «il *leasing*, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto»;

b) in linea generale rientrano nell'oggetto di disciplina i contratti il cui valore di stima, al netto d'IVA, sia eguale o superiore a 130.000 ECU (od a 130.000 diritti speciali di prelievo);

c) accanto alle procedure aperte ed alle procedure ristrette - trasposte nella nostra legislazione nei procedimenti di pubblico incanto e, rispettivamente, di licitazione privata e appalto-concorso - sono introdotte le procedure negoziate, prevedendosi dalla direttiva che gli appalti vadano aggiudicati mediante procedura aperta, a meno che non ricorrano le condizioni, di cui va motivata la sussistenza, per seguire la procedura ristretta o quella negoziata;

d) è prevista la pubblicazione di un bando di gara indicativo da parte delle amministrazioni che nell'anno intendano, per settore di prodotti, aggiudicare appalti per un valore globale superiore a 750.000 ECU;

e) sono rideterminati i tempi di svolgimento delle diverse fasi dei procedimenti di aggiudicazione.

4. - Gli atti comunitari di cui si è sin qui fatto cenno non presentano situazioni di opzione, sicchè non v'è la necessità di indicare criteri e principi direttivi ulteriori rispetto a quello - enunciato all'articolo 1, comma 2 - di conformare la disciplina nazionale a quella comunitaria.

Seguendo la linea segnata dalla legge sulle procedure di adeguamento al diritto comunitario, all'articolo 1, comma 2, è stabilito il criterio che il decreto legislativo dovrà indicare le disposizioni di principio non derogabili dalla legislazione regionale concorrente.

All'articolo 1, comma 3, si è infine previsto che il Governo possa successivamente emanare un testo unico delle norme in materia, dettando le norme di modifica e coordinamento eventualmente necessarie.

5. - Il procedimento di esercizio del potere delegato è disciplinato infine dall'articolo 2 in conformità al modo già seguito sul punto dall'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto il provvedimento non comporta direttamente minori entrate nè nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Eventuali oneri (minori entrate o maggiori spese), al momento non prevedibili nè quantificabili, dovranno prioritariamente far carico alle autorizzazioni di spesa recate da leggi di settore o, in caso di assenza o insufficienza di tali autorizzazioni, al fondo di rotazione per l'attuazione della politica comunitaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Oggetto e criteri dei decreti legislativi)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme necessarie per dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 87/565 del 16 novembre 1987 ed alla direttiva del Consiglio n. 88/295 del 22 marzo 1988.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene ai principi e criteri direttivi risultanti dagli atti comunitari ivi richiamati ed indica le disposizioni di principio non derogabili dalla legge regionale adottata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonchè di quelle rimaste in vigore per la medesima materia contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, nel decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784, e nella legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento.

## Art. 2.

*(Procedimento di emanazione)*

1. Il decreto legislativo adottato dal Governo a norma del comma 1 dell'articolo 1 è emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle partecipazioni statali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

2. Lo schema del decreto è preventivamente sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, le quali dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

3. Il decreto legislativo adottato dal Governo a norma del comma 3 dell'articolo 1 è emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2; tuttavia il termine per il parere è di mesi quattro.

#### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.